



Università
degli Studi di
Messina
DIREZIONE GENERALE

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Messina e l'Azienda Ospedaliera "Papardo" di Messina per le esigenze didattico-formative delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria.

Premesso che:

- l'art. 27 del D.P.R. n. 382/80 prevede che le Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;
- il D. Lgs. n. 502/92 e successive modifiche "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*", in particolare l'articolo 6 "*Rapporti tra Servizio sanitario nazionale e Università*", prevede la stipula di specifici protocolli di Intesa tra le Regioni e le Università per regolamentare, tra l'altro, la formazione specialistica del personale laureato del servizio sanitario;
- il D. Lgs. n. 368/1999 e l'art. 3, comma 3, del D.l. n. 68/2015 prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del citato decreto legislativo;
- il D.l. del 13 giugno 2017 n. 402 definisce gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- nell'ambito della collaborazione tra sistema sanitario e sistema universitario, la Regione e l'Università di Messina hanno sottoscritto in data 04/02/2020 un Protocollo di Intesa (approvato con D.A. del 10/03/2020 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 19 del 03/04/2020) che, ai sensi del punto 7 dell'art. 2, individua l'A.O. "*Papardo*" di Messina quale sede specifica ed essenziale di attività per la funzione didattica, ivi compresa la formazione specialistica delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, al fine di consentire agli specializzandi la frequenza e l'utilizzazione delle U.U.O.O. di correlata specialità del A.O. "*Papardo*" aventi requisiti corrispondenti a quelle delle strutture universitarie;
- l'individuazione e l'utilizzazione delle strutture che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna Scuola sono definite mediante apposite Convenzioni tra l'Università, da cui dipende la Scuola, e le singole Aziende sanitarie individuate nel Protocollo

- di Intesa tra Regione e Università, oppure con ulteriori strutture assistenziali private accreditate anche mediante progetti di sperimentazione gestionale;
- è interesse generale dell'Università utilizzare competenze e strutture extrauniversitarie per il raggiungimento dei propri fini istituzionali ed è anche interesse dell'Azienda cooperare attivamente nell'ambito della didattica avanzata e della ricerca scientifica;
 - in considerazione della scadenza della Convenzione già vigente tra le parti (prevista il 21 marzo p.v.) per le Scuole di Specializzazione con accesso riservato ai medici, è stata redatta una nuova bozza di convenzione per disciplinare le condizioni di utilizzo delle Strutture dell'Azienda, così come definite dal D.I. 402/2017, ai fini del loro inserimento nella rete formativa delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai medici e ai non-medici dell'Università degli Studi di Messina (di seguito, solo **"Scuole di Specializzazione"**);
 - ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, l'Azienda si impegna a mettere a disposizione delle Scuole di Specializzazione, con carattere di esclusività, le proprie strutture, a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo definito dalle Scuole di Specializzazione, a garantire agli specializzandi l'accesso alla mensa e/o altre strutture convenzionate con l'Azienda che svolgono attività di ristorazione alle medesime condizioni e tariffe stabilite per il proprio personale dipendente, nonché a fornire agli stessi il vestiario di servizio;
 - l'Azienda, inoltre, garantisce, con oneri a proprio carico, l'utilizzo di tutte le attrezzature medico-sanitarie e degli ausili didattici esistenti e si impegna ad osservare la normativa comunitaria, statale e regionale, nonché la normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e sul lavoro dei disabili, ad accettare i controlli dell'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica di cui all'art. 43 del D. Lgs. 368/99, a rispettare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento per il personale dipendente e della normativa relativa alle altre forme contrattuali previste dal vigente ordinamento, a rispettare la programmazione della scuola di specializzazione e a garantire che la tipologia ed il volume delle attività assistenziali siano adeguati agli standard previsti per le singole specialità;
 - l'Azienda provvederà, inoltre, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dagli specializzandi presso le proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, secondo le modalità previste dall'art. 41 c. 3 del D.lgs. n. 368/1999 e ss.mm.ii.;
 - ai sensi del successivo art. 4, l'Università, per il tramite delle Scuole di Specializzazione interessate, si impegna a definire modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio Sanitario Regionale all'attività didattica, di concerto con l'Azienda, nell'ambito delle rispettive competenze, nonché a corrispondere, in maniera esclusiva, il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica;

- la Convenzione prevede, altresì, che la formazione degli specializzandi (medici e non medici) implica la partecipazione guidata o diretta alle attività del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal *tutor*;
- l'attività degli specializzandi non dovrà essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma dovrà essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione;
- in ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. L'Azienda si impegna a consentire agli specializzandi l'effettuazione delle attività assistenziali previste, in affiancamento al *tutor* assegnatogli;
- la Convenzione avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo, fermo restando che dovrà, in ogni caso, essere assicurata la formazione nei confronti di coloro che completeranno il ciclo formativo oltre il periodo suindicato a seguito di sospensione della carriera per ragioni di salute e/o gravidanza;

Visti:

- lo Statuto d'Ateneo, emanato con D.R. n. 3429 del 30.12.2014;
- il Regolamento tipo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai soggetti in possesso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, emanato con D.R. n. 2994 del 30/12/2020;
- il Regolamento tipo delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla Laurea Magistrale in Medicina e chirurgia, emanato con D.R. n. 2948 del 29/12/2020;
- il Protocollo di Intesa approvato con D.A. del 10/03/2020 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 19 del 03/04/2020;
- il D.M. del 1° agosto 2005 e ss.mm.ii., sul riassetto delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria;
- il D.M. del 29 marzo 2006 relativo alla definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione;
- il D.I. del 04 febbraio 2015 n. 68 relativo al Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il D.I. del 16 settembre 2016 n. 716 recante il riordino delle Scuole di Specializzazione ad accesso riservato ai non medici;
- il D.I. del 13 giugno 2017 n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- gli allegati al predetto D.I n. 402/2017;

- il testo della Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Messina e l'Azienda Ospedaliera "Papardo" di Messina per le esigenze didattico-formative delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria”;

Considerato che:

- con nota prot. 22510 del 17/02/2021 è stata trasmessa ai Consigli di Dipartimento interessati il testo della “Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Messina e l'Azienda Ospedaliera "Papardo" di Messina per le esigenze didattico-formative delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria”, ai fini dell’approvazione;
- con successiva nota prot. 26706 del 25/02/2021 è stata richiesta agli stessi Dipartimenti la trasmissione del relativo Verbale di approvazione;
- il Dipartimento di Scienze Biologiche e delle immagini morfologiche e Funzionali (BIOMORF), con DD n. 38/2021, prot. 27636 del 26/02/2021, ha approvato il testo della “Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Messina e l'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina per la frequenza relativa all' attività professionalizzante dei medici in formazione delle Scuole di Specializzazione incardinate nel Dipartimento BIOMORF”;
- il Dipartimento di patologia umana dell'adulto e dell'età evolutiva (DETEV) con DD. N. 54/2021, prot. n. 27868 del 27/02/2021 ha approvato il testo della nuova Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Messina e l'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina, per le esigenze didattico-formative delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, incardinati al Dipartimento di Patologia Umana;
- il Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali (CHIBIOFARAM), con D.D. n. 80/2021, prot. 28396 del 01/03/2021, ha approvato la stipula della Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Messina e l'Azienda Ospedaliera “Papardo” di Messina per le esigenze didattico-formative delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria;
- il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale (DIMED), ha trasmesso il verbale prot. n. 28590 del 01/03/2021, con il quale il Consiglio del citato Dipartimento ha deliberato l'approvazione della Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Messina e l'Azienda Ospedaliera "Papardo" di Messina, per le esigenze didattico-formative delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria;

Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Consiglio di Amministrazione quanto segue:

- autorizzare il Rettore alla stipula della Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Messina e l'Azienda Ospedaliera "Papardo" di Messina, per le esigenze didattico-formative delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria”, il cui testo costituisce parte integrante e sostanziale della presente Relazione.

Allegati:

- Testo della Convenzione Quadro tra l'Università degli Studi di Messina e l'Azienda Ospedaliera "Papardo" di Messina per le esigenze didattico-formative delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria”;
- DD n. 38/2021, prot. n. 27636 del 26/02/2021 (BIOMORF);
- DD. n. 54/2021, prot. n. 27868 del 27/02/2021 (DETEV);
- D.D. n. 80/2021, prot. n. 28396 del 01/03/2021 (CHIBIOFARAM);
- Estratto del Verbale del Consiglio del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale (DIMED), prot. n. 28590 del 01/03/2021;

II DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco Bonanno